

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la modificazione della legge sulla Cassa pensioni
dei dipendenti dello Stato e dei docenti

(del 22 gennaio 1965)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

A sostegno dell'annesso disegno di legge ci permettiamo esporre quanto segue :

I. LE MODIFICAZIONI PRINCIPALI

Durante la scorsa primavera la Commissione amministrativa della Cassa pensioni decideva di interpellare il perito circa le modificazioni da apportare al computo del guadagno assicurato per adeguarlo, diminuendolo, alle nuove rendite versate dall'AVS dopo la 6a revisione, analogamente a quanto operato dalla Cassa pensione federale. Contemporaneamente l'Amministrazione sottoponeva alcuni altri quesiti al perito.

In data 1. maggio 1964 questi allestiva il bilancio tecnico della Cassa pensioni al 31 dicembre 1964 (*Allegato 1*) e rispondeva ai nostri quesiti.

Le modificazioni essenziali che vi proponiamo sono le seguenti :

Art. 7 :

Il perito ha dichiarato che la facoltà di passaggio da Cassa risparmio (in seguito CR) a Cassa pensioni (in seguito CP), già prevista entro certi limiti dall'attuale art. 77, poteva venire estesa a tutti gli appartenenti a CR per ragioni di età. Abbiamo pertanto inserito questa nuova categoria di assicurati a CR che possono passare a CP (attualmente un centinaio circa) all'art. 7, che ci è apparsa la sede più logica.

Le modalità per il passaggio sono analoghe a quelle già previste per l'art. 77.

Della possibilità offerta dall'art. 7 beneficiano soltanto le categorie di assicurati a CR ivi espressamente menzionate (personale straordinario e assunto a titolo di prova, iscritti a CR per motivi di salute e iscritti a CR per ragioni di età). Si è stimato equo riportare la data di entrata in vigore e quella alla quale era entrato in vigore l'art. 77.

Art. 14 :

Il perito così si è espresso in proposito :

« In conseguenza della 6a revisione dell'AVS diventa indispensabile una modificazione degli statuti della CP se non si vuole avere una sopra assicurazione per le classi di stipendio più basse. Lo dimostro prendendo ad esempio la 19a classe di stipendio, con il carovita pure assicurato e con deduzione della quota di coordinamento di franchi 1.500,—.

Lo stipendio mensile lordo di quell'impiegato, considerata una indennità di carovita dell'8 ½ %, è di Fr. 897,—. Dopo deduzione di Fr. 125,— resta un guadagno assicurato mensile di Fr. 772,— (annuale

Fr. 9.264,—). Questo impiegato riceve, se ha il necessario numero di anni di servizio, la seguente pensione di vecchiaia :

pensione della Cassa : $0,6 \times 9.264,—$	= Fr. 5.558,—
rendita AVS per coniuge circa	Fr. 4.260,—
Totale	Fr. 9.818,—

che sono il 91,21 % dell'attuale stipendio annuo lordo di Fr. 10.764,—.

Da questo stipendio vengono poi ancora dedotti i contributi per la CP (7 % + Fr. 90,—) ed il premio per l'AVS e l'assicurazione infortuni, per un totale di Fr. 1.008,—, cosicchè la pensione di vecchiaia sarebbe più alta dell'attuale stipendio netto.

La misura più opportuna sarebbe quella di aumentare l'attuale quota di coordinamento di Fr. 1.500,— come è anche avvenuto per la CP federale. E' consigliabile di adottare le stesse quote della Confederazione e cioè il 20 % dello stipendio effettivo, ma al massimo franchi 2.500,—. In questo caso nell'esempio sopra menzionato otteniamo i seguenti valori :

nuovo guadagno mensile assicurato : 80 % di Fr. 897,— = Fr. 717,60

Dopo il richiesto numero di anni di servizio avrà diritto al seguente stipendio :

pensione della Cassa : $0,6 \times 717,60$	= Fr. 430,60
rendita AVS per coniuge circa	Fr. 355,—
Totale	Fr. 785,60

cioè l'87,58 % dello stipendio lordo.

Sarebbe consigliabile di adottare negli statuti una *clausola limitativa generale* del seguente tenore :

" La pensione totale per vecchiaia o invalidità (CP e AVS insieme) non può superare per gli sposati il 90 % e per i celibi l'80 % dello stipendio lordo che percepisce un assicurato ancora attivo che esercita le stesse funzioni del pensionato ".

Si potrebbe limitare anche la pensione totale per i superstiti all'80 % di questo stipendio.

Non ci si può riferire allo stipendio del pensionato poichè delle decurtazioni di pensione non potrebbero più essere giustificate in caso di aumento del rincaro ».

Dopo aver successivamente discusso il problema con il perito abbiamo rinunciato all'inserimento della clausola limitativa generale di cui sopra. Dagli *allegati 2, 3 e 4* si rileva che, se vengono esaminate le conseguenze dell'applicazione simultanea della modificazione dell'art. 14 legge CP, della legge stipendi e dell'aumento delle rendite AVS, e questa analisi complessiva è la sola, ci sembra, che evidenzi le pratiche conseguenze economiche per gli assicurati, si constata che la pensione in percentuale dello stipendio netto percepito non viene diminuita.

In futuro, come già fatto da altre Casse pensioni, dovrà venire attentamente esaminato anche il problema di una eventuale estensione della quota non assicurata per porzioni di stipendio che oltrepassano un determinato alto livello.

Art. 20 e 21:

Il quesito da noi posto al perito era il seguente:

« Già in occasione dell'ultima perizia le avevamo sottoposto il problema dell'eventuale riscossione di un premio medio uniforme che finanziasse anche futuri aumenti di stipendio. Ce ne aveva sconsigliato l'adozione nel suo referto del 1. luglio 1962. Siccome questa richiesta continua però a venire avanzata da parte del personale ed in considerazione anche di possibili semplificazioni contabili dipendenti dall'introduzione, a partire dallo scorso 1. gennaio, dell'elaborazione del conteggio degli stipendi mediante il Centro elettronico, ci permettiamo riproporre la questione nel senso di volere:

- a) indicare quale dovrebbe essere a suo avviso il premio medio unico, ad esclusione del pagamento di ogni altro premio su aumenti di stipendio (individuali, per corresponsione di carovita, per modificazioni generali di organico);
- b) esprimerci la sua opinione circa queste altre possibili soluzioni:
 - prelevamento di un premio medio unico, riservati versamenti speciali, stabiliti di volta in volta, per modificazione di organico. Quale sarebbe l'ammontare di tale premio?
 - prelevamento di un premio medio unico, riservati gli aumenti determinati dal carovita (da finanziare ad esempio nella misura del 100 % in totale: 50 % Stato e 50 % assicurati, oppure del 200 % in totale: 150 % Stato e 50 % assicurati) e riservati gli aumenti di organico. (Versamento speciale di volta in volta, da stabilirsi).
Quale sarebbe l'ammontare di tale premio? ».

La risposta del dott. Saxer è stata del seguente tenore:

« Finanziamento di aumenti di stipendio:

Occorre distinguere due categorie di aumento di stipendio:

- a) aumenti di stipendio individuale, per anzianità di servizio o per promozioni;
- b) aumento del guadagno assicurato per conglobamento di indennità di carovita.

Avantutto non ritengo giusto di far sopportare il finanziamento dell'aumento individuale di stipendio a tutti gli assicurati, aumentando il premio.

Di questo aumento approfitta soltanto una parte di impiegati ed in generale quelli di età più giovane; gli anziani hanno a suo tempo finanziato i propri aumenti di stipendio e non comprenderebbero se improvvisamente si adottasse un altro sistema di finanziamento per gli aumenti individuali di stipendio.

Secondo una comunicazione del Dipartimento delle finanze, negli anni 1961 - 1962 - 1963 furono accertati aumenti individuali di stipendio del valore di

Fr. 720.000,—

Fr. 813.000,—

Fr. 700.000,—

I capitali di copertura necessari dipendono dall'età e dagli anni di servizio degli assicurati che hanno approfittato di questi aumenti di stipendio. Sulla base dell'età media di entrata in servizio degli

assicurati e dell'ordinamento degli stipendi, suppongo che l'aumento del premio attuale nella misura dell'1 % dovrebbe essere sufficiente per finanziare gli aumenti individuali di stipendio.

Questo aumento del premio determinerebbe, al momento attuale, un gettito annuale di circa Fr. 400.000,—.

Se per la cassa non devono risultare nè perdite nè guadagni, a questo importo dovrebbe corrispondere il capitale di copertura degli aumenti di stipendio. Ciò potrebbe essere il caso se l'età media degli assicurati considerati è per gli uomini di circa 38 e per le donne di circa 34 anni.

Diverso è il problema per il conglobamento della indennità di carovita. Di esso profittano di regola tutti gli assicurati. Il capitale di copertura necessario dipende dal ritmo dal quale si susseguono i successivi conglobamenti. Ho potuto stimare che per un conglobamento medio dell'1 % di guadagno assicurato per anno, il premio dovrebbe venire aumentato dell'1 %. Se pertanto negli ultimi anni fosse stato conglobato nel guadagno assicurato ad esempio il 3 % all'anno, il premio avrebbe dovuto venire aumentato del 3 %. In questo calcolo ho supposto una progressione geometrica, cioè ho supposto che il guadagno assicurato aumenti anno per anno del 3 % dell'importo precedente.

Si può sperare che le misure contro l'inflazione proposte dal Parlamento saranno accettate in votazione popolare e che esse possano produrre gli effetti che ci si attende. In questo caso sarebbe sufficiente di calcolare un aumento annuo del 2 % per conglobare l'indennità di carovita.

Si dovrebbe pertanto, per finanziare il conglobamento di tutti gli aumenti di stipendio (individuali e generali), aumentare il premio attuale dal 14 al 17 %. I bilanci dimostreranno poi se questo finanziamento era sufficiente o meno.

I capitali di copertura necessari per il conglobamento di indennità di carovita dipendono naturalmente dalla struttura dell'età degli assicurati. Oggi il capitale di copertura per gli assicurati attivi è del 184 % del guadagno assicurato.

Al momento attuale questo importo dovrebbe pertanto venire versato come contributo unico, se la cassa non deve sopportare perdita alcuna. Se questi conglobamenti non si susseguono troppo rapidamente si può arrischiare una certa perdita. In caso contrario il deficit, con un finanziamento insufficiente, per esempio del 100 %, aumenterebbe notevolmente in poco tempo.

Si sa come il conglobamento di indennità di rincaro ed il relativo versamento di forti somme a copertura non siano ben visti da parte del personale. Il pagamento di premi medi nel modo sopra descritto sarebbe probabilmente preferito dal personale ».

Di conseguenza abbiamo aumentato il premio base totale dal 14 % al 16 %: con questa operazione dovrebbero poter venire automaticamente finanziati anche i futuri aumenti di guadagno computabile dovuti a versamento di indennità di carovita.

Se il finanziamento, sulla scorta dei futuri bilanci tecnici, che intendiamo far allestire d'ora in avanti annualmete, dovesse rilevarsi insufficiente, proporremo i necessari adeguamenti.

Poichè riteniamo opportuno, sia per gli assicurati che per l'amministrazione, abolire i contributi sugli aumenti e considerare d'altra parte le osserva-

zioni formulate dal perito e sopra citate, abbiamo previsto che lo Stato assuma integralmente il finanziamento dell'aumento dei guadagni assicurati determinato dagli aumenti individuali di stipendio per anzianità di servizio, promozioni ed applicazione dell'art. 5 della legge stipendi, versando una somma annua globale che verrà determinata dal perito in base ai dati concernenti i singoli dipendenti che hanno beneficiato degli aumenti. Tale somma per i depositanti a Cassa risparmio verrà invece accreditata ai singoli conti.

D'accordo il perito abbiamo diminuito a Fr. 8,— mensili per assicurato il contributo di Fr. 15,— destinato al finanziamento del supplemento fisso.

Quale conseguenza il valore attuale di tali premi, che in base al bilancio tecnico assicurativo al 31 dicembre 1963 ammontava a 7,69 milioni, scende a 4,1 mio e il deficit aumenta da 23,524 mio a 27,114 mio, pari al 14,05 % della somma passiva totale (rispettivamente, se non si tien conto dell'art. 40, cpv. 3 della legge CP, il deficit aumenta da 40,071 mio a 43,661 mio, pari al 22,62 % della somma passiva totale).

A differenza del regime attualmente in vigore il datore di lavoro si assume il pagamento dell'intero premio. Il versamento alla Cassa verrà effettuato globalmente una volta all'anno.

Art. 31 :

Dopo ampie discussioni con il perito è stata con lui concordata questa nuova regolamentazione, che tiene conto della VI revisione dell'AVS e che è più precisa nei confronti di quella attualmente in vigore.

Accertata la complessità della materia abbiamo ritenuto opportuno di esemplificare la nuova regolamentazione negli *allegati 5 e 6*.

Art. 3, cpv. 2 del disegno di legge :

Abbiamo constatato, operando sui massimi di stipendio, che l'entrata in vigore delle modificazioni proposte alla legge stipendi determineranno un aumento dei guadagni assicurati di 1,390 mio per i docenti e di 0,179 mio per le prime 7 classi degli impiegati, cioè in totale 1,569 mio. Il perito ha stabilito un tasso di copertura necessario del 120 %, cioè 1,882 mio. Lo Stato si assumerà il 70 %, pari a 1,318 mio, mentre gli assicurati verseranno il 50 %.

II. ALTRE MODIFICAZIONI

Art. 26 :

Completazione in relazione all'art. 49.

Art. 5, 27, 38, 49 :

Codificazione di decisioni interpretative della Commissione amministrativa.

Art. 17, 51, 52 :

Adeguamenti formali in relazione alla modificazione di altri articoli.

Art. 18 :

Modificazione dimostratasi opportuna in relazione ai casi che sono stati sinora trattati in applicazione della norma vigente.

Art. 30 § :

In tutti i bilanci tecnici un anno di servizio iniziato è sempre stato computato per intero se erano trascorsi più di 6 mesi. E' stato pertanto pos-

sibile accogliere la richiesta formulata in sede di Commissione amministrativa nel senso che, quo al numero degli anni compiuti di assicurazione, le frazioni superiori ai 6 mesi valessero per un anno intero.

III. CONSEGUENZE FINANZIARIE

in milioni di franchi

2.1. Presumibile maggior onere annuo per il finanziamento delle promozioni e degli aumenti annuali di stipendio	0,435
2.2. Maggior onere annuo per l'aumento del contributo mensile fisso da Fr. 7,50 a Fr. 8,—	0,019
2.3. Maggior onere annuo per l'aumento del contributo ordinario dal 7 % all'8 %	0,435
2.4. 70 % del finanziamento dell'aumento dei guadagni assicurati determinato dalla modificazione della legge stipendi	1,318

Notiamo a questo proposito che :

- la posta 2.1. è molto approssimativa. Essa dipenderà, oltre che dal valore degli aumenti individuali di stipendio concessi, dall'età e dagli anni di servizio degli assicurati che ne avranno beneficiato.
La cifra esposta corrisponde, per indicazione del perito, all'1 % circa dei guadagni assicurati accertati, per la CP e la CR, al 31 dicembre 1964 (ca. mio 43,5);
- circa la posta 2.2. ci si è basati sull'effettivo degli assicurati al 31 dicembre 1964, pari a 3174 ;
- la posta 2.3. si basa sul valore dei guadagni assicurati al 31 dicembre 1964. Il maggior onere annuo è soltanto teorico. In realtà esso è probabilmente minore : occorrerebbe, per valutarlo esattamente, tener conto di quanto lo Stato avrebbe versato in base al regime attuale, per aumenti di guadagno assicurato determinati dalla corresponsione di indennità di rincarato.

Osserviamo inoltre che lo Stato dovrà sopportare il maggior onere annuo determinato dall'aumento degli interessi da versare sulla riserva matematica in conseguenza dell'aumento del deficit tecnico assicurativo causato dalla diminuzione da Fr. 15,— a Fr. 8,— del contributo mensile fisso alla CP.

IV. CONCLUSIONI

Crediamo di poter affermare che il carattere essenziale della presente riforma è costituito da un decisivo passo innanzi sulla strada della maggiore chiarezza e semplicità possibile nel metodo di finanziamento della Cassa. Con il pagamento dell'unico premio base dell'8 % sul guadagno assicurato, ad esclusione di ogni forma di finanziamento supplementare per aumenti di stipendio, annualità di servizio, promozioni e per corresponsione di indennità di carovita l'assicurato, oltre a beneficiare immediatamente degli aumenti di stipendio, ottiene una visione più sicura dei suoi obblighi nei confronti della Cassa. L'amministrazione di quest'ultima, a sua volta, può semplificare notevolmente il suo lavoro, misura quanto mai provvida poichè, per il continuo aumento degli assicurati, ogni singola operazione contabile supplementare, moltiplicata per il numero degli assicurati e adattata a innumerevoli varianti dei dati di base, si traduce in un cospicuo maggior lavoro. Le stesse considerazioni valgono per il Centro elettronico, quo al computo degli stipendi, e per il Dipartimento del controllo.

L'adozione di questi provvedimenti è stata in gran parte resa possibile dalla soddisfacente evoluzione della situazione finanziaria della Cassa nel corso degli ultimi anni, come ha osservato il perito nel suo bilancio tecnico, e dall'assunzione da parte dello Stato del finanziamento degli oneri relativi agli aumenti degli stipendi per promozioni e annualità di servizio.

Riteniamo da ultimo doveroso far notare che l'aumento del tasso base dal 7 all'8 % è in relazione a un rincaro annuo medio del 2 % circa. Come il perito stesso l'ha fatto osservare, si tratta di una previsione piuttosto ottimista : gli ultimi dati accertabili, che si riferiscono al periodo gennaio 1964 - gennaio 1965, danno un aumento percentuale del 2,3 %.

Occorrerà pertanto seguire attentamente l'evoluzione della situazione finanziaria della Cassa affinché la stessa resti soddisfacente, a tutto vantaggio degli assicurati e quale sicura premessa per poter sempre più perfezionare le sue prestazioni.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Pellegrini

p. o. Il Cancelliere :
G. Beati

Disegno di

LEGGE

sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e dei docenti
del 9 luglio 1963 : modificazione

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 22 gennaio 1965 n. 1271 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

ARTICOLI MODIFICATI

Gli articoli 5, cpv. 1, lett. c, primo alinea ; 7 ; 11, cpv. 1 ; 12, lett. b ; 14, cpv. 1 ; 17, cpv. 2, lett. b ; 18 ; 20, cpv. 1, 2 e 3 ; 21, cpv. 1 ; 26, cpv. 2, 3 e 4 ; 27 ; 30 ; 31 ; 38, cpv. 1 ; 49, cpv. 1 e 4 ; 51, cpv. 2 ; 52, cpv. 1, lett. c ; 75 della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e dei docenti del 9 luglio 1963 sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

**Membri della
Cassa pensioni**

Art. 5, cpv. 1, lett. c. — In via eccezionale, quando l'assunzione è nell'evidente interesse del datore di lavoro, gli impiegati di oltre 40 anni in grado di produrre il certificato di sanità previsto dalla lett. a), che ne facciano domanda alla Commissione amministrativa entro il termine perentorio di un anno dalla nomina in pianta stabile, purchè versino la riserva matematica necessaria.

**Passaggio alla
Cassa pensioni**

Art. 7. — ¹ Lo straordinario e l'impiegato assunti a titolo di prova, iscritti all'assicurazione risparmio, diventano automaticamente membri della Cassa pensioni al momento della loro nomina

in pianta stabile, purchè siano adempiute le condizioni dell'art. 5. E' riservato l'art. 5, cpv. 2.

² L'impiegato iscritto all'A.R. per motivi di salute, prima di aver superato i 40 anni, può chiedere in ogni momento l'ammissione nella Cassa pensioni, purchè comproui di essere guarito. Dopo 15 anni di appartenenza all'A.R. viene iscritto alla C.P. se prova di non aver subito nel frattempo ripetute malattie. E' riservato l'art. 5, cpv. 2.

³ L'impiegato iscritto all'A.R. per ragioni di età, può, dopo 15 anni di appartenenza all'A.R. chiedere l'ammissione nella Cassa pensioni. La domanda deve venire inoltrata entro il termine perentorio di un anno dal compimento dei 15 anni di appartenenza all'A.R.

⁴ Il passaggio alla Cassa pensioni si opera con effetto retroattivo dalla data di ammissione all'A.R. Tutti i contributi ordinari e straordinari versati dall'assicurato e dal datore di lavoro con gli interessi relativi, vengono trapassati alla Cassa pensioni. Inoltre deve essere versata la tassa di ammissione senza interessi (art. 20, cpv. 1 lett. d; art. 21, cpv. 1, lett. b) rispettivamente, per gli appartenenti all'A.R. per ragioni di età, il necessario capitale di copertura calcolato dal perito per il calcolo del quale sono determinanti l'età e lo stipendio annuo computabile dell'assicurato all'epoca della sua iscrizione all'Assicurazione risparmio. Vengono computati quali anni di assicurazione soltanto gli anni di servizio effettivamente prestati a contare dalla data di ammissione alla Cassa risparmio.

⁵ Al momento del passaggio alla Cassa pensioni lo stipendio annuo computabile viene ridotto dall'importo di coordinamento dell'AVS ai sensi dell'art. 14. I contributi ordinari pagati dall'assicurato sull'importo di coordinazione AVS gli saranno rimborsati senza interessi.

**Uscita dalla Cassa
per mancata
conferma o
soppressione
dell'impiego**

Art. 11, cpv. 1. — L'assicurato che esce dalla Cassa per mancata conferma, senza sua colpa, o per soppressione dell'impiego riceve, se non si vale del diritto di attesa sancito dall'art. 8, il totale dei contributi e delle tasse versate da lui e dal datore di lavoro con l'interesse semplice del 3 ½ %, esclusi i contributi di cui agli art. 20, cpv. 1, lett. b) e c) e cpv. 3, lett. b) e c).

**Uscita dalla Cassa
per matrimonio**

Art. 12, lett. b. — Inoltre 1/30 dei contributi ordinari del datore di lavoro, senza interessi ed esclusi i contributi di cui all'art. 20, cpv. 1, lett. b) e c) e cpv. 3, lett. b) e c), per ogni anno intero di servizio effettivo, al massimo 30/30, se le nozze vengono celebrate entro 6 mesi dall'uscita dalla Cassa.

**Stipendio
computabile**

Art. 14, cpv. 1. — E' computabile agli effetti della presente legge lo stipendio annuo previsto dalla legge sugli stipendi, compresi i supplementi di stipendio a carattere permanente ed eventuali indennità di carovita, previa deduzione di una quota fissa di coordinamento con l'AVS pari al 20 %, ma al massimo Fr. 2.500.

**Convenzioni
con enti di diritto
pubblico**

Art. 17, cpv. 2, lett. b. — Che il contributo per gli aumenti annui di stipendio sarà determinato da una tabella allestita in base a precisi calcoli attuariali, secondo l'età e il sesso dell'assicurato.

Assicurati esterni

Art. 18. — ¹ L'impiegato dimissionario che ha superato i 40 anni di età e che fa parte della Cassa da almeno 15 anni, ha il diritto di rimanervi iscritto qualunque sia la sua nuova occupazione,

purchè questa non implichi evidenti maggiori rischi per la Cassa.

² L'impiegato dimissionario che passa alle dipendenze di un altro ente di diritto pubblico può rimanere iscritto alla Cassa in ogni caso. Il suo nuovo datore di lavoro deve impegnarsi a pagare tutti i contributi ordinari e straordinari e le eventuali riserve matematiche in caso di aumento generale degli stipendi o di consolidamento di indennità di carovita.

³ I rapporti con l'impiegato che non passa alle dipendenze di un altro ente di diritto pubblico verranno regolati da una convenzione e lo stipendio assicurato resterà sempre quello valevole al momento dello scioglimento del rapporto d'impiego con lo Stato.

⁴ In tutti i casi l'assicurato non avrà diritto, in caso di pensionamento, ai supplementi di pensione accordati dallo Stato ai suoi ex-dipendenti e posti a carico del bilancio pubblico.

Art. 20, cpv. 1, 2 e 3. — ¹ Il datore di lavoro versa alla Cassa :

**Contributi del
datore di lavoro**

- a) un contributo ordinario dell'8 % sullo stipendio annuo computabile in ogni assicurato ;
- b) un contributo mensile di Fr. 8,— per ogni assicurato ;
- c) un contributo annuo, stabilito dal perito, a copertura dell'aumento dei guadagni assicurati determinato dagli aumenti individuali di stipendio per anzianità e promozione ;
- d) una tassa di ammissione, uguale a quella dovuta dall'assicurato sino al 35.mo anno di età ;
- e) gli eventuali contributi al pagamento della riserva matematica previsti dall'art. 5, cpv. 4.

² I contributi e le tasse di qualsiasi natura per i docenti delle scuole elementari e per le maestre delle case dei bambini, escluso quello indicato al cpv. 1, lett. e) del presente articolo, sono per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico dello Stato.

³ I Comuni, i consorzi e gli enti morali aventi scuole professionali o di altro ordine, dipendenti da essi direttamente ma sussidiati dal Cantone o dalla Confederazione, versano alla Cassa :

- a) un contributo annuo dell'8 % dello stipendio computabile ;
- b) un contributo mensile di Fr. 8,— per ogni docente assicurato ;
- c) un contributo annuo, stabilito dal perito, a copertura dell'aumento dei guadagni assicurati determinato dagli aumenti individuali di stipendio per anzianità e promozioni ;
- d) la tassa di ammissione prevista dal cpv. 1, lett. d).

Art. 21, cpv. 1. — L'assicurato versa alla Cassa :

**Contributi
dell'assicurato**

- a) un contributo annuo dell'8 % sul proprio stipendio computabile ;
- b) una tassa di ammissione calcolata sullo stipendio iniziale computabile, in ragione del :
 - 5 % sino all'età di 25 anni compiuti
 - 7 % nel 26.mo anno
 - 9 % nel 27.mo anno
 - 11 % nel 28.mo anno
 - 13 % nel 29.mo anno
 - 15 % nel 30.mo anno
 - 18 % nel 31.mo anno
 - 21 % nel 32.mo anno
 - 24 % nel 33.mo anno
 - 27 % nel 34.mo anno
 - 30 % nel 35.mo anno.

Computo delle prestazioni di servizio

Art. 26, cpv. 2, 3 e 4. — ² La riduzione della pensione è limitata a quella parte delle prestazioni complessive della Cassa o dell'assicurato, che ecceda il 90 % dello stipendio computabile nei confronti dell'assicurato, il 45 % nei confronti della vedova ed il 15 % nei confronti di ogni orfano minorenni, il 45 % per tre o più orfani, rispettivamente il 60 % per i parenti bisognosi.

³ Non si farà luogo alla riduzione della pensione, se le prestazioni dell'assicurazione o quelle della Cassa non raggiungono complessivamente l'importo di Fr. 10.000,— annuo per l'assicurato, di Fr. 5.000,— per la vedova, di Fr. 1.500,— per ogni orfano minorenni, Fr. 5.000,— per tre o più orfani, rispettivamente Fr. 6.000,— per i parenti bisognosi. Le prestazioni complessive non devono superare, in nessun caso, il 100 % del guadagno assicurato.

⁴ Quando la pensione viene ridotta in applicazione del presente articolo, l'assicurato ha diritto al rimborso delle tasse da lui versate, con gli interessi, in proporzione della riduzione effettuata.

Subingresso della Cassa

Art. 27. — Qualora un terzo sia civilmente tenuto a rispondere per l'invalidità o la morte dell'assicurato, gli interessati devono cedere per iscritto alla Cassa i loro diritti verso il terzo sino a concorrenza delle prestazioni della Cassa.

Pensione di invalidità

Art. 30. — L'assicurato che, per causa di malattia o di infortunio, diventa totalmente o permanentemente invalido a prestare il suo servizio ha diritto a una pensione corrispondente ad una percentuale dello stipendio annuo computabile, in base alla seguente tabella :

<i>Numero degli anni computati di assicurazione</i>	<i>Percentuale da versare come pensione</i>
sino a 5	25
6	26
7	27
8	28
9	29
10	30
11	31
12	32
13	33
14	34
15	35
16	36
17	37
18	38
19	39
20	40
21	42
22	44
23	46
24	48
25	50
26	52
27	54
28	56
30 e più	60

§. Sono computabili gli anni di assicurazione effettivi, ritenuto che le frazioni superiori a 6 mesi valgono un anno intero.

Art. 31. — ¹ Il pensionato per invalidità ha diritto inoltre ad un supplemento fisso fintanto che non percepisce la rendita AVS o AI.

Supplemento fisso

² Il pensionato di sesso maschile, coniugato oppure divorziato o separato con l'obbligo di corrispondere gli alimenti alla moglie, percepisce quale supplemento fisso annuo, sino al giorno in cui riceve la rendita AVS o AI:

Fr. 2.800,— se la moglie ha compiuto i 62 anni di età;

Fr. 4.500,— se la moglie ha compiuto i 60 anni di età ma non ancora i 62;

Fr. 3.920,— se la moglie ha compiuto i 45 anni di età ma non ancora i 60;

Fr. 2.800,— se la moglie non ha ancora compiuto i 45 anni di età.

³ Il pensionato di sesso femminile coniugato, percepisce quale supplemento fisso annuo Fr. 2.800,— sino al giorno in cui riceve la rendita AVS o AI, oppure il marito riceve una rendita AVS o AI per coniugi o completiva.

⁴ Nel caso in cui ambedue i coniugi percepiscono dalla Cassa una pensione di invalidità, ciascuno di essi percepisce quale supplemento fisso annuo Fr. 2.800,— fino al giorno in cui riceve una propria rendita AVS o AI.

⁵ Il pensionato non coniugato di ambedue i sessi percepisce quale supplemento fisso annuo Fr. 2.800,—. Uguale diritto ha il pensionato divorziato o separato senza l'obbligo di corrispondere gli alimenti alla moglie.

⁶ Il supplemento fisso è ridotto dal giorno in cui il beneficiario o il suo coniuge ricevono una rendita AI parziale corrispondente.

⁷ Il supplemento fisso annuo non è preso in considerazione per il calcolo della pensione spettante alle vedove ed agli orfani e delle prestazioni ai parenti bisognosi.

Art. 38, cpv. 1. — Il beneficiario di una pensione di invalidità che, prima di aver raggiunto il limite di età per il pensionamento per vecchiaia, assume un nuovo impiego o che esercita una attività lucrativa qualsiasi perde il diritto alla pensione nella misura in cui e fino a quando il nuovo guadagno maggiorato della pensione supera l'importo annuale percepito al momento del collocamento a riposo. La pensione non sarà ridotta se l'importo della pensione del guadagno accessorio è inferiore a Fr. 10.000,— annui.

**Computo
del guadagno
assicurato**

Art. 49, cpv. 1 e 4. — ¹ Se l'assicurato morendo non lascia né coniuge né figli minorenni, la Commissione amministrativa può accordare una pensione annua ai parenti bisognosi dei quali egli era l'unico sostegno.

Prestazioni

⁴ L'importo complessivo della prestazione ai parenti bisognosi non può superare il 40 % della pensione cui l'assicurato aveva o avrebbe avuto diritto al momento della morte, riservato l'art. 31, cpv. 7.

**Prestazioni
per invalidità
e vecchiaia**

Art. 51, cpv. 2. — L'assicurato riceve inoltre il supplemento previsto dall'art. 31.

**Prestazioni in
caso di morte**

Art. 52, cpv. 1, lett. c). — In mancanza anche di parenti bisognosi, agli eredi legittimi dell'assicurato, i contributi versati dall'assicurato con l'interesse semplice del 3 ½ %.

Diritti acquisiti

Art. 75. — I pensionamenti anteriori all'entrata in vigore della presente legge soggiacciono alle norme della legge in base alle quali sono stati pronunciati, salvo che, a favore del pensionato, per l'applicazione dell'art. 31.

Art. 2.

TERMINI DI NOTIFICA PER IL PASSAGGIO A C.P.

Gli impiegati che, tra la data di entrata in vigore dell'art. 7, cpv. 3 e la data di promulgazione della presente legge, hanno raggiunto 15 anni di appartenenza alla assicurazione risparmio ai sensi dell'art. 7, cpv. 3, esclusi quelli che non hanno voluto beneficiare dei disposti dell'art. 77, devono inoltrare la loro domanda di passaggio alla Cassa pensioni entro il termine perentorio di un anno a contare dalla data di promulgazione della presente legge.

Art. 3.

DIRITTI ACQUISITI

¹ Per effetto dell'entrata in vigore della presente legge e per i dipendenti che il 1. gennaio 1965 già erano al servizio dello Stato, i nuovi guadagni computabili non possono essere inferiori a quelli validi in precedenza; in caso di aumenti di stipendio, il guadagno assicurato resterà tuttavia invariato, sino a quando esso supererà l'importo calcolato secondo i nuovi disposti di legge.

² Sugli eventuali aumenti di guadagno computabile determinati dall'entrata in vigore della modificazione della legge sugli stipendi del personale dello Stato e dei docenti del, e conseguiti al 1. settembre 1964, i membri della Cassa pensione e dell'assicurazione risparmio pagano una tassa di aumento del 50 %; il datore di lavoro paga il 70 %.

³ Ai pensionati prima del 1. settembre 1964 la pensione e il supplemento fisso non possono venire ridotti per effetto dell'entrata in vigore della presente legge. In caso di aumenti futuri dell'indennità di carovita ai pensionati il totale della pensione, del supplemento fisso e del carovita versati resterà tuttavia invariato sino a quando esso supererà l'importo calcolato secondo i nuovi disposti legali.

Art. 4.

ENTRATA IN VIGORE

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. settembre 1964, salvo l'art. 7 cpv. 3, che entra in vigore a contare dal 1. gennaio 1963.

Prof. dott. WALTER SAXER

Statistica del personale e bilancio tecnico della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato

(al 31 dicembre 1963)

§ 1. STATISTICA DEL PERSONALE

Le seguenti cifre si riferiscono al giorno di bilancio 31 dicembre 1963 (tra parentesi diamo i valori corrispondenti del 31 dicembre 1961).

In queste cifre sono contenuti solo gli assicurati della CP e non gli appartenenti alla CR.

IMPIEGATI

a) Membri attivi

1461 (1319) membri attivi uomini, con un guadagno totale assicurato di franchi 19.437.212,— (12.146.881,—). Aumento del guadagno assicurato del 60,01 %.

282 (211) membri attivi donne, con un guadagno assicurato totale di franchi 2.545.759,— (1.146.422,—). Aumento del guadagno assicurato del 122,16 %.

Il guadagno assicurato medio è :

uomini : Fr. 13.304,— (9.209,—) aumento 44,47 %

donne : Fr. 9.028,— (5.433,—) aumento 66,17 %.

b) Pensionati

Categoria	Numero	Pensione annua	Pensione media	Età	No. di sposati	Pensione ved. prevista
Per limite di età (uomini)	117 (102)	686.034 (547.639)	5.864 (5.369)	71,43 (71,59)	94 (76)	275.839 (204.996)
Per invalidità (uomini)	81 (72)	387.923 (255.933)	4.789 (3.555)	64,68 (65,71)	68 (55)	188.825 (113.802)
Per mancata conferma (uomini)	15 (18)	53.126 (58.654)	3.542 (3.259)	74,33 (73,11)	9 (10)	15.490 (16.490)
Per limite di età (donne)	6 (5)	25.521 (14.521)	4.253 (3.197)	73,33 (74,20)		
Per invalidità (donne)	17 (14)	37.843 (27.467)	2.533 (2.460)	58,53 (58,00)		
Vedove	189 (177)	414.555 (353.528)	2.194 (1.997)	65,05 (64,93)		
Orfani minorenni	32 (35)	35.618 (38.954)	1.113 (1.112)	12,47 (12,11)		
Parenti e orfani maggiorenni	6 (11)	7.297 (8.328)	1.216 (757)	55,50 (49,73)		
Totale	463 (434)	1.647.917 (1.305.024)			171 (141)	480.154 (335.288)

Secondo questa tabella la pensione totale annua è aumentata nel corso degli ultimi due anni del 26,27 % e la pensione vedovile prevista dei pensionati del 43,21 %.

DOCENTI

a) Membri attivi

591 (604) membri attivi uomini, con un guadagno totale assicurato di franchi 9.505.873,— (6.966.065,—). Aumento del guadagno : 36,46 %.

559 (528) membri attivi donne, con un guadagno assicurato totale di franchi 6.836.026,— (4.294.402,—). Aumento del guadagno : 59,20 %.

L'attuale guadagno assicurato medio è :

uomini : Fr. 16.084,— (11.533,—) aumento 39,46 %

donne : Fr. 12.229,— (8.133,—) aumento 50,36 %

b) Pensionati

<i>Categoria</i>	<i>Numero</i>	<i>Pensione annua</i>	<i>Pensione media</i>	<i>Età</i>	<i>No. di sposati</i>	<i>Pensione ved. prevista</i>
Per limite di età (uomini)	118 (106)	818.260 (659.542)	6.934 (6.222)	70,56 (70,29)	96 (93)	331.675 (262.889)
Per invalidità (uomini)	38 (41)	186.759 (171.836)	4.915 (4.191)	67,47 (68,95)	22 (25)	69.423 (58.779)
Per mancata conferma (uomini)	2 (2)	10.060 (10.060)	5.030 (5.030)	75,00 (73,00)		
Per limite di età (donne)	122 (114)	568.119 (485.161)	4.657 (4.256)	71,27 (70,65)		
Per invalidità (donne)	146 (166)	334.656 (358.489)	2.292 (2.160)	72,50 (71,69)		
Vedove	126 (118)	254.683 (210.981)	2.021 (1.780)	69,73 (68,71)		
Per mancata conferma (donne)	2 (2)	7.626 (7.626)	3.813 (3.813)	83,50 (81,50)		
Orfani minorenni	12 (10)	13.480 (8.126)	1.123 (813)	12,33 (14,30)		
Parenti e orfani maggiorenni	14 (12)	10.938 (12.367)	781 (1.031)	55,57 (59,00)		
Totale	580 (571)	2.204.581 (1.924.188)			118 (118)	401.098 (321.668)

Oltre alle pensioni degli impiegati e dei docenti sopra menzionate sono poi ancora da considerare le pensioni supplementari secondo la seguente tabella :

PENSIONI SUPPLEMENTARI

Impiegati

<i>Categoria</i>	<i>Numero di casi</i>	<i>Valore della pensione annua</i>
Pensionati per anzianità (uomini)	20	32.100,—
Pensionati per invalidità (uomini)	18	20.686,—
Pensionati per invalidità (donne)	4	5.184,—

Docenti

Pensionati per anzianità (uomini)	28	42.774,—
Pensionati per invalidità (uomini)	4	7.614,—
Pensionati per invalidità (donne)	2	2.196,—
Donne	4	6.000,—
Totale	80 (113)	116.154,— (155.920)

Nelle precedenti tabelle si nota il forte aumento sia degli assicurati attivi sia dei guadagni assicurati. L'aumento del numero dei pensionati e delle loro pensioni annue può essere definito normale per gli impiegati e molto scarso per i docenti. Quest'ultima constatazione deriva dal fatto che per i docenti il numero degli invalidi è diminuito, sia per gli uomini, sia, in misura straordinaria, per le donne. A suo tempo nella CP dei docenti il pensionamento per invalidità era deciso anche quando esisteva soltanto una scarsa percentuale di invalidità.

Nel complesso vi sono 1043 (1005) pensioni con una somma totale di franchi 3.852.498,— (3.229.212,—). *Aumento* : 19,30 %.

Il numero dei pensionati sposati è aumentato da 259 a 289 ; le rispettive rendite vedovili presunte ammontano a Fr. 882.252,— (656.956,—). *Aumento* 34,14 %.

I membri attivi presentano la seguente età media :

Uomini

	<i>Impiegati</i>	<i>Docenti</i>	<i>Totale</i>
Età	40,84 (42,02)	38,06 (37,53)	39,98 (40,61)
Anni di servizio	12,77 (13,54)	12,64 (12,70)	12,74 (13,27)
Età all'entrata	28,07 (28,48)	25,42 (24,83)	27,24 (27,34)

Donne

Età	30,44 (32,49)	34,01 (34,85)	32,82 (34,18)
Anni di servizio	6,75 (8,56)	11,07 (11,62)	9,62 (10,74)
Età all'entrata	23,69 (23,85)	22,94 (23,23)	23,20 (23,44)

Da questa tabella si rileva il ringiovanimento dell'effettivo sia degli uomini che delle donne. Ciò che ha avuto conseguenze favorevoli sul bilancio.

§ 2. BILANCIO TECNICO ASSICURATIVO

Il seguente bilancio tecnico assicurativo è stato allestito in base agli stessi principi e basi di calcolo di quello del 1. luglio 1962.

Basi di calcolo

Per la Cassa fusa (Cassa degli impiegati e Cassa dei docenti) furono create delle speciali basi di calcolo tecnico assicurativo. Usando queste basi senza alcuna deduzione si otterrebbero delle previsioni troppo forti, almeno per quanto riguarda le pensioni per anzianità. Le basi di calcolo furono a suo tempo calcolate intenzionalmente in modo da poter tener conto della diminuzione della mortalità e del conseguente rincaro dell'assicurazione per la vecchiaia. Un preciso confronto di queste basi di calcolo con quelle della CP degli impiegati del Canton Zurigo dell'anno 1957, mostra che le basi di calcolo ticinesi danno capitali di copertura notevolmente più cospicui per l'assicurazione di vecchiaia.

Un preciso esame delle esperienze fatte nel Canton Zurigo, mostra che per gli uomini, secondo la basi di calcolo di Zurigo, vengono sempre realizzati guadagni di mortalità.

Considerata questa situazione le previsioni dei membri attivi circa le pensioni di anzianità furono collocate a bilancio, come l'ultima volta, al 97 % delle previsioni che risultano dalle basi di calcolo matematiche.

Le previsioni per pensioni vedovili furono invece valutate secondo le basi di calcolo e valori al 95 % come l'ultima volta. Sui capitali di copertura per i pensionati non fu eseguita, come l'ultima volta, alcuna deduzione.

Principi adottati per l'allestimento del bilancio

Il calcolo delle singole poste è stato fatto separatamente per impiegati e docenti. Le prestazioni previste per i membri attivi sono state calcolate con un metodo di gruppo formando gruppi di età di 5 anni e gruppi di anzianità di servizio di 5 anni. Il calcolo dei capitali di copertura per i pensionati è stato eseguito per classi di età. Per il calcolo delle rendite vedovili previste ho utilizzato per i membri attivi il metodo diretto, e per i pensionati quello indiretto. Con il metodo indiretto non si tien conto dello stato civile effettivo o dell'effettiva differenza di età tra i coniugi, ma si utilizzano valori medi, secondo esperienze statistiche. Le previste rendite per orfani sono state valutate globalmente al 4 % delle previste rendite vedovili, mentre invece l'ultima volta erano state calcolate esattamente.

Pensioni supplementari

Il collocamento in bilancio delle pensioni supplementari è stato estremamente difficile. In considerazione del fatto che a causa della 6a revisione AVS esse devono venire modificate totalmente, ho proceduto alla valutazione delle pensioni supplementari per invalidità e vecchiaia, fondandomi sulle esperienze dell'ultimo anno.

Spese di amministrazione

Nel seguente bilancio non sono state calcolate spese di amministrazione; tutte le cifre rappresentano valori netti.

Ricordo che questi bilanci si riferiscono agli assicurati a CP e non agli assicurati a CR. Le previste rendite supplementari degli assicurati a CR sono più che coperte mediante il versamento del contributo di coordinamento.

Pertanto per i membri attivi è stato indicato soltanto il patrimonio accumulato per la corresponsione di pensione.

Il bilancio è stato calcolato al tasso tecnico del 3 ½ % poichè lo Stato garantisce alla Cassa questo tasso.

BILANCIO TECNICO ASSICURATIVO AL 31 DICEMBRE 1963

Tasso tecnico : 3 ½ % ; valori in milioni di franchi

ATTIVO

	<i>Impiegati</i>	<i>Docenti</i>	
Patrimonio			86.465
Valore attuale dei premi degli			
uomini (14 %)	36.258	19.096	
donne (14 %)	5.886	14.019	
Valore attuale dei contributi di			
coordinamento degli uomini (Fr. 180,—)	3.632	1.595	
Valore attuale dei contributi di			
coordinamento delle donne (Fr. 180,—)	0.877	1.589	
	46.653	+ 36.299	82.952
Deficit tecnico assicurativo			23.524
Totale			192.941

PASSIVO

	Impiegati	Docenti	
A. Valore delle previste prestazioni ai membri attivi:			
A. 1. Prestazioni previste per gli uomini attivi			
— pensioni di vecchiaia e invalidità	60.974	27.914	
— pensioni supplementari	0.550	0.400	
— pensioni alle vedove	17.933	8.227	
— pensioni agli orfani	0.717	0.329	
A. 2. Prestazioni previste per le donne attive			
— pensioni di vecchiaia e invalidità	7.304	22.347	
— pensioni supplementari	0.050	0.120	
A. 3. Prestazioni previste ai parenti bisognosi			
	0.360	0.500	
	87.888	+	59.837
			147.725
B. Capitali di copertura per rendite correnti			
pensionati per vecchiaia uomini	6.264	7.888	
pensionati per invalidità uomini	4.299	1.957	
pensionati per mancata conferma uomini	0.420	0.083	
pensioni supplementari uomini	0.278	0.273	
pensionati per vecchiaia donne	0.271	6.192	
pensionati per invalidità donne	0.560	3.523	
vedove	5.384	2.934	
orfani	0.229	0.081	
parenti bisognosi e orfani maggiorenni	0.136	0.166	
pensioni supplementari per donne	0.020	0.007	
pensionati per mancata conferma donne	—	0.056	
pensione supplementare per coniuge	0.101	—	
	17.962	+	23.160
			41.122
C. Capitali di copertura per presunte rendite ai superstiti di pensionati			
pensionati per vecchiaia	1.240	1.449	
invalidi	1.002	0.339	
pensionati per mancata conferma.	0.064	—	
	2.306	+	1.788
			4.094
Totale			192.941

Il deficit di 23.524 mio di franchi è pari al 12,19 % della somma passiva totale (bilancio di entrata 1962 deficit di 30.427 mio = 16,20 % della somma passiva totale).

Se non si tiene conto dell'art. 40, cpv. 3 della legge sulla CP, che prescrive che la pensione ed il supplemento fisso sono a carico del datore di lavoro al momento del pensionamento per gli anni di servizio sino al raggiungimento dell'età di pensionamento per vecchiaia, si hanno, in base alla statistica del personale, i seguenti dati concernenti gli assicurati che potrebbero usufruire del pensionamento per anzianità di servizio:

<i>Categoria</i>	<i>Numero</i>	<i>Guadagno assicurato in mio Fr.</i>
impiegati, uomini	526	6.352
donne	198	1.686
docenti, uomini	336	4.994
donne	422	4.913

A condizione che non vi siano delle mutazioni per uscita dalla Cassa e che le pensioni supplementari tuttora versate vengano mantenute, abbiamo per quanto riguarda le pensioni senza i supplementi i seguenti capitali di copertura :

impiegati, uomini	3.994 mio di Fr.
donne	1.116
docenti, uomini	3.660
donne	3.740
Totale	<u>12.510</u>

Capitali di copertura per le pensioni supplementari :

impiegati, uomini	1.893 mio di Fr.
donne	0.248
docenti, uomini	1.366
donne	0.584
Totale	<u>4.037</u>

Per il calcolo circa le pensioni supplementari si è tenuto conto ancora, per le donne dell'età di 63 anni prevista dall'AVS, mentre che con la 6a revisione essa è stata portata a 62 anni. L'importo della pensione supplementare deve di conseguenza venire aumentato.

Il deficit risulterebbe pertanto di 40.071 mio (invece che 23.524 mio) e sarebbe pari al 20,75 % della somma passiva totale (bilancio di entrata 1962 deficit di 42.197 mio = 22,57 % della somma passiva totale).

Questo risultato favorevole è da attribuire specialmente ai guadagni di mutazione ed al ringiovanimento del corpo degli assicurati.

CONCLUSIONI

Il deficit tecnico assicurativo raggiunge al 31 dicembre 1963, rispetto ad una somma passiva totale di 192.141 mio, soltanto 23.524 mio di franchi, cioè il 12,19 %. Questo risultato favorevole è però da imputare per la gran parte al fatto che, secondo gli statuti, la pensione di vecchiaia e quella supplementare vengono versate dal datore di lavoro sino al compimento del 65.o anno di età. Inoltre i forti guadagni di mutazione ed il ringiovanimento del corpo degli assicurati hanno avuto un benefico influsso sulla situazione della Cassa.

RAFFRONTO FRA STIPENDIO E PRESTAZIONI DELLA C.P. PER GLI IMPIEGATI CELIBI

Situazione attuale

Progetto

Classe	Stipendio netto (1)	Guadagno assicurato	Pensione (2)	Pens. in % d. stip. netto	Stipendio netto (3)	Guadagno assicurato	Pensione (4)	Pens. in % d. stip. netto
I.	24.232,—	20.540,—	16.986,—	70	26.236,—	25.800,—	18.280,—	69,6
II.	22.820,—	23.021,—	16.062,—	70,3	23.936,—	23.300,—	16.780,—	70,1
III.	21.407,—	21.502,—	15.151,—	70,7	22.500,—	21.700,—	15.820,—	70,3
IV.	20.196,—	20.200,—	14.370,—	71,1	21.360,—	20.500,—	15.100,—	70,6
V.	19.075,—	18.898,—	13.588,—	71,2	20.072,—	19.100,—	14.260,—	71
VI.	17.774,—	17.596,—	12.807,—	72	18.928,—	17.900,—	13.540,—	71,5
VII.	16.846,—	16.511,—	12.156,—	72,1	17.864,—	16.700,—	12.820,—	71,7
VIII.	15.958,—	15.643,—	11.635,—	72,9	16.760,—	15.500,—	12.100,—	72,1
IX.	15.151,—	14.775,—	11.115,—	73,3	15.932,—	14.600,—	11.560,—	72,5
X.	14.344,—	13.907,—	10.594,—	73,8	15.104,—	13.700,—	11.020,—	72,9
XI.	13.738,—	13.256,—	10.203,—	74,2	14.460,—	13.000,—	10.600,—	73,3
XII.	13.133,—	12.605,—	9.813,—	74,7	13.816,—	12.300,—	10.180,—	73,6
XIII.	12.527,—	11.954,—	9.422,—	75,2	13.172,—	11.600,—	9.760,—	74
XIV.	11.922,—	11.303,—	9.030,—	75,7	12.528,—	10.900,—	9.340,—	74,5
XV.	11.316,—	10.652,—	8.641,—	76,3	11.976,—	10.300,—	8.980,—	74,9
XVI.	10.812,—	10.110,—	8.316,—	76,9	11.419,—	9.760,—	8.656,—	75,8
XVII.	10.307,—	9.567,—	7.990,—	77,5	10.858,—	9.280,—	8.368,—	77
XVIII.	9.910,—	9.140,—	7.734,—	78	10.390,—	8.880,—	8.128,—	78,2
XIX.	9.538,—	8.740,—	7.494,—	78,5	10.015,—	8.560,—	7.936,—	79,2

(1) = stipendio lordo senza indennità familiare meno contributi base CP (7 % e Fr. 90,—)

(2) = pensione compreso il supplemento fisso di Fr. 2.250,—

(3) = stipendio lordo in base alla nuova legge stip. senza indennità familiare meno contributo unico CP 8 %

(4) = pensione compreso il supplemento fisso di Fr. 2.800,—

RAFFRONTO FRA STIPENDIO E PRESTAZIONI DELLA C.P. PER GLI IMPIEGATI CONIUGATI SENZA FIGLI

Situazione attuale

Progetto

Classe	Stipendio netto (1)	Guadagno assicurato	Pensione (2)	Pens. in % d. stip. netto	Stipendio netto (3)	Guadagno assicurato	Pensione (4)	Pens. in % d. stip. netto
I.	24.753,—	24.540,—	18.336,—	74	26.776,—	25.800,—	19.980,—	74,6
II.	23.341,—	23.021,—	17.412,—	74,5	24.476,—	23.300,—	18.480,—	75,5
III.	21.928,—	21.502,—	16.501,—	75,2	23.004,—	21.700,—	17.520,—	76,1
IV.	20.717,—	20.200,—	15.720,—	75,8	21.900,—	20.500,—	16.800,—	76,7
V.	19.596,—	18.898,—	14.938,—	76,2	20.612,—	19.100,—	15.960,—	77,4
VI.	18.295,—	17.596,—	14.157,—	77,3	19.468,—	17.900,—	15.240,—	78,2
VII.	17.367,—	16.511,—	13.506,—	77,7	18.404,—	16.700,—	14.520,—	78,8
VIII.	16.479,—	15.643,—	12.985,—	78,7	17.300,—	15.500,—	13.800,—	79,7
IX.	15.672,—	14.775,—	12.465,—	79,5	16.472,—	14.600,—	13.260,—	80,5
X.	14.865,—	13.907,—	11.944,—	80,3	15.644,—	13.700,—	12.720,—	81,3
XI.	14.259,—	13.256,—	11.553,—	81	15.000,—	13.000,—	12.300,—	82
XII.	13.654,—	12.605,—	11.163,—	81,7	14.356,—	12.300,—	11.880,—	82,7
XIII.	13.048,—	11.954,—	10.772,—	82,5	13.712,—	11.600,—	11.460,—	83,5
XIV.	12.443,—	11.303,—	10.380,—	83,4	13.068,—	10.900,—	11.040,—	84,4
XV.	11.837,—	10.652,—	9.991,—	84,4	12.516,—	10.300,—	10.680,—	85,3
XVI.	11.333,—	10.110,—	9.666,—	85,2	11.959,—	9.760,—	10.356,—	86,5
XVII.	10.828,—	9.567,—	9.340,—	86,2	11.398,—	9.280,—	10.068,—	88,3
XVIII.	10.431,—	9.140,—	9.084,—	87	10.930,—	8.880,—	9.828,—	89,9
XIX.	10.059,—	8.740,—	8.844,—	87,9	10.555,—	8.560,—	9.636,—	91,2

(1) = stipendio lordo con indennità familiare di Fr. 520,80 meno contributi base CP (7 % e Fr. 90,—)

(2) = pensione compreso il supplemento fisso di Fr. 3.600,—

(3) = stipendio lordo in base alla nuova legge stip. con indennità familiare di Fr. 540,— meno contributo unico CP 8 %

(4) = pensione compreso il supplemento fisso di Fr. 4.500,—

RAFFRONTO FRA STIPENDIO E PRESTAZIONI DELLA C.P.
PER GLI IMPIEGATI CONIUGATI CON 1 FIGLIO MINORENNE
Situazione attuale Progetto

Classe	Stipendio netto (1)	Guadagno assicurato	Pensione (2)	Pens. in % i. stip. netto	Stipendio netto (3)	Guadagno assicurato	Pensione (4)	Pens. in % i. stip. netto
I.	25.274,—	24.540,—	20.790,—	82,2	27.376,—	25.800,—	22.560,—	82,4
II.	23.862,—	23.021,—	19.714,—	82,6	25.076,—	23.300,—	20.810,—	82,9
III.	22.449,—	21.502,—	18.651,—	83	23.604,—	21.700,—	19.690,—	83,4
IV.	21.238,—	20.200,—	17.740,—	83,5	22.500,—	20.500,—	18.850,—	83,7
V.	20.117,—	18.898,—	16.828,—	83,6	21.212,—	19.100,—	17.870,—	84,2
VI.	18.816,—	17.596,—	15.917,—	84,5	20.068,—	17.900,—	17.030,—	84,8
VII.	17.888,—	16.511,—	15.157,—	84,7	19.004,—	16.700,—	16.190,—	85,1
VIII.	17.000,—	15.643,—	14.549,—	85,5	17.900,—	15.500,—	15.350,—	85,7
IX.	16.193,—	14.775,—	13.943,—	86,1	17.072,—	14.600,—	14.720,—	86,2
X.	15.386,—	13.907,—	13.335,—	86,6	16.244,—	13.700,—	14.090,—	86,7
XI.	14.780,—	13.256,—	12.879,—	87,1	15.600,—	13.000,—	13.600,—	87,1
XII.	14.175,—	12.605,—	12.424,—	87,6	14.956,—	12.300,—	13.110,—	87,6
XIII.	13.569,—	11.954,—	11.967,—	88,1	14.312,—	11.600,—	12.620,—	88,1
XIV.	12.964,—	11.303,—	11.510,—	88,7	13.668,—	10.900,—	12.130,—	88,7
XV.	12.358,—	10.652,—	11.056,—	89,4	13.116,—	10.300,—	11.710,—	89,2
XVI.	11.854,—	10.110,—	10.677,—	90	12.559,—	9.760,—	11.332,—	90,2
XVII.	11.349,—	9.567,—	10.287,—	90,7	11.998,—	9.280,—	10.996,—	91,6
XVIII.	10.952,—	9.140,—	9.998,—	91,2	11.530,—	8.880,—	10.716,—	92,9
XIX.	10.580,—	8.740,—	9.718,—	91,8	11.155,—	8.560,—	10.492,—	94

- (1) = stipendio lordo con indennità familiare e per 1 figlio (520,80 + 520,80) meno contributi base CP (7 % e Fr. 90,—)
 (2) = pensione compreso il supplemento fisso di Fr. 3.600,— e la pensione figlio (10 % del G. assicurato)
 (3) = stipendio lordo in base alla nuova legge stip. con indennità familiare di Fr. 540,— e indennità figlio di Fr. 600,— meno contributo unico CP 8 %
 (4) = pensione compreso il supplemento fisso di Fr. 4.500,— e la pensione figlio (10 % del G. assicurato).

SUPPLEMENTO FISSO (art. 31 legge CP)
Caso A) : IL MARITO ERA IMPIEGATO DELLO STATO

<i>Esempio no.</i>	<i>Età del marito pensionato</i>	<i>Età della moglie</i>	<i>Prestazioni attuali</i>	<i>Prestazioni in base al progetto</i>	<i>Variazione in + o in -</i>	<i>Prestazioni AVS o AI</i>	<i>Prestazioni CP federale (a titolo di confronto)</i>
1	62	60	3.600,—	4.500,—	+	—,—	(3.640,—)
	64	62	2.250,—	2.800,—	+	rendita semplice per la moglie	(2.600,—)
	65	63	—,—	—,—		rendita completa	—,—
2	62	44	3.600,—	2.800,—	—	—,—	(3.640,—)
	63	45	3.600,—	3.920,—	+	—,—	(3.640,—)
	65	47	(1)	—,—	—	140 %	—,—
3	62	35	3.600,—	2.800,—	—	—,—	(3.640,—)
	65	38	1.350,—	—,—	—	rendita semplice	(1.040,—)
	72	45		—,—		140 %	—,—
4	40	60	3.600,—	4.500,—	+	—,—	(3.640,—)
	42	62	2.250,—	2.800,—	+	rendita semplice per la moglie	(2.600,—)
	65	87	—,—	—,—		rendita completa	—,—

(1) 1.350,— prima della VI revisione AVS

SUPPLEMENTO FISSO (art. 31 legge CP)
Caso B) : LA MOGLIE ERA IMPIEGATA DELLO STATO

Esempio no.	Età del marito	Età della moglie pensionata	Prestazioni attuali	Prestazioni in base al progetto	Variazione in + o in -	Prestazioni AVS o AI	Prestazioni CP federale (a titolo di confronto)
5	62	60	2.250,—	2.800,—	+	—,—	2.600,—
	64	62	—,—	—,—		rendita semplice per la moglie	—,—
6	65	60	—,—	—,—		rendita per coniugi	—,—
	65	63	—,—	—,—		rendita per coniugi	—,—
7	62	44	2.250,—	2.800,—	+	—,—	2.600,—
	63	45	2.250,—	2.800,—	+	—,—	2.600,—
	65	47	(1)	—,—	—	140 %	—,—
8	62	35	2.250,—	2.800,—	+	—,—	2.600,—
	65	38	2.250,—	2.800,—	+	rendita semplice	1.040,—
9	40	60	2.250,—	2.800,—	+	—,—	(2.600,—)
	42	62	—,—	—,—		rendita semplice p. la moglie	—,—
	65	87	—,—	—,—		rendita per coniugi	—,—

(1) 2.250,— prima della VI revisione AVS

